

P.G. 0475952/2021

CIRCOLARE N. 3 7 settembre 2021

A tutte le Direzioni

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vice Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sigg. Assessori

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Direttore Generale

Al Direttore Operativo

Al Vice Segretario Generale Vicario

Al Vice Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione istituzionale in periodo elettorale. Entrata in vigore della *par condicio* in occasione delle consultazioni elettorali amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Come noto, con decreto del 3 agosto 2021, il Ministro dell'Interno ha fissato, per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché per l'elezione dei Consigli Circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 17 e 18 ottobre 2021.

Il Prefetto di Milano, con due decreti del 4 agosto 2021, ha convocato per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali dei Comuni, nonché per l'elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Milano.

La circolare della Prefettura di Milano prot. n. 213744 del 19/08/2021, ad oggetto "Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del 3-4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio 17-18 ottobre 2021. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. (Circolare ministeriale n. 59/2021)" (che si allega alla presente), indica le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

A tal fine, si richiamano qui di seguito sinteticamente le disposizioni sulla disciplina della comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione e sugli adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Il divieto di comunicazione istituzionale per le Pubbliche Amministrazioni (art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Dalla stessa data e per tutta la durata della campagna elettorale è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, con specifico riguardo agli organi che rappresentano le singole

¹ L. 22/02/2000, n. 28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

[&]quot;Art. 9. Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione.

^{1.} Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

^{2.} Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali"

amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere da cittadini attività di propaganda <u>al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,</u> sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

L'ampiezza dei concetti espressi dal Legislatore nel predetto art. 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui <u>doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate. In tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'interno, i riferimenti a "forme impersonali" e alla indispensabilità dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie. ²</u>

Per quanto riguarda <u>l'ambito oggettivo del divieto</u>, lo stesso trova applicazione per tutte le forme di comunicazione di cui alla Legge 150/2000³.

² Circolare MINISTERO DELL'INTERNO 17 febbraio 2005, n. 20/2005 "Divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28."

³ L. 07/06/2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. "-Art. 1. Finalità ed àmbito di applicazione.

^{1.} Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

^{2.} Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

^{3.} È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici.

^{4.} Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell'àmbito di ciascun ente.

^{5.} Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

^{6.} Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico."

Il dato letterale, infatti, si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo. Il richiamo alla definizione contenuta nella Legge 150/00 non è casuale, in quanto è con l'introduzione di tale normativa che la comunicazione istituzionale diventa, rispetto al passato, una vera e propria funzione amministrativa, in osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost). Con tale legge la comunicazione istituzionale assurge al ruolo di funzione al servizio dei cittadini, con l'obiettivo di favorire e promuovere in termini positivi le attività delle Pubbliche Amministrazioni. ⁴

Con riguardo, invece, ai <u>destinatari del divieto, in ragione della sua applicazione</u> <u>territoriale</u>, la formulazione scelta dal Legislatore nel definire il contesto di applicazione della norma, non consente di distinguere il suo ambito di concreta applicazione in riferimento alla tipologia di competizione elettorale. La conferma di tale assunto è ricavabile dai pareri espressi negli anni dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), di cui si riporta a titolo d'esempio il seguente passaggio "Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince che <u>non viene</u> adoperata alcuna distinzione sotto il profilo dell'estensione del divieto, a seconda se la pubblica amministrazione sia interessata o meno dalla competizione elettorale in corso di svolgimento, ovvero se l'attività di comunicazione riguardino tematiche direttamente o indirettamente correlate alla campagna medesima"⁵⁶.

Impersonalità della comunicazione significa che essa non deve mai essere riconducibile ad un singolo soggetto, ma deve essere percepita come proveniente dall'attività istituzionale dell'amministrazione e dalle decisioni dei suoi organi. Il fine, infatti, è quello di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata", che assicuri al singolo Amministratore (ma anche alla compagine politica di cui fa parte) un ritorno d'immagine spendibile in campagna elettorale. In altri termini, il Legislatore ha voluto evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalla Amministrazione potesse sovrapporsi e interagire con l'attività di comunicazione svolta dai soggetti politici. ⁷

⁴ Guida a: "LE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE IN PERIODO ELETTORALE LA "PAR CONDICIO" A LIVELLO LOCALE" a cura del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia Udine 22 febbraio 2008

⁵ Parere Agcom dd. 26 aprile 2007, prot. n. 27165 in Guida a: "LE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE IN PERIODO ELETTORALE LA "PAR CONDICIO" A LIVELLO LOCALE" a cura del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia Udine 22 febbraio 2008

⁶ E' opportuno ricordare, a tal fine, quanto contenuto nella deliberazione n. 108/12/CSP del 27 aprile 2012 che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva rivolto, in quell'occasione, proprio al Comune di Milano, precisando che "<u>si</u> ravvisa comunque l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione da parte degli enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica".

⁷ Guida a: "LE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE IN PERIODO ELETTORALE LA "PAR CONDICIO" A LIVELLO LOCALE" a cura del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia Udine 22 febbraio 2008

Il concetto di indispensabilità deve, invece, necessariamente essere associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione riconducibili alla "gestione amministrativa". La presenza di tale requisito non è però sufficiente a determinare l'indispensabilità di un'attività di comunicazione, in quanto sarà altresì necessario valutarne anche "l'indifferibilità". 8

A titolo meramente esemplificativo, a tale proposito, appare utile citare quanto riportato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella Deliberazione n. 265/14/CONS del 28 maggio 2014 ove si legge che "l'organizzazione, nonché la pubblicizzazione sul sito istituzionale, con l'utilizzo del logo del comune, dell'inaugurazione di un edificio pubblico, quale un nuovo plesso scolastico, sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla Legge n. 150/00. Rilevato che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la manifestazione pubblica è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni [...] amministrative; rilevato altresì che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito; non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto <u>l'evento pubblicizzato</u> – inaugurazione di un nuovo plesso scolastico – ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità, esso risulta implicitamente escluso dall'apposizione del logo del Comune sull'invito alla manifestazione e dalla pubblicizzazione dello stesso sul sito istituzionale".

Come ricorda il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo, quindi, "le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale, ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale."

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. ¹⁰

⁸ Ibidem

⁹ https://www.corecomabruzzo.it/come-devono-comportarsi-le-pubbliche-amministrazioni-nel-periodo-par-condicio

¹⁰ COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PROVVEDIMENTO 4 agosto 2021 . "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di

<u>Si ricorda, infine, che, in tale contesto normativo sono, invece, certamente consentite le</u> forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Con riferimento a quanto in argomento, si invita alla frequente consultazione del sito internet istituzionale del Comitato Regionale delle Comunicazioni della Lombardia (CORECOM Lombardia), organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. ¹¹

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabrizio Dall'Acqua

Il Dirigente referente estensore Dott.ssa Maria Elisa Borrelli

All.: Circolare della Prefettura di Milano prot. n. 213744 del 19/08/2021

parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. (Documento n. 15)."

¹¹ <u>https://www.corecomlombardia.it/wps/portal/site/comitato-regionale-comunicazioni</u>



Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo

Area II bis – consultazioni elettorali Trasmissione via PEC

Milano, 19 agosto 2021

Ai Signori Sindaci
Ai Signori Commissari Straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni dell'Area della Città Metropolitana di:
Milano - Rho - San Giuliano Milanese - Pioltello Peschiera Borromeo - Cambiago - Cassano d'Adda
- Corbetta - Nerviano - Carugate - Mediglia - Opera
- Sedriano-Inzago - Pessano con Bornago - Turbigo
- Villa Cortese - Dairago - Pozzo d'Adda - Rosate Cerro al Lambro - Robecchetto con Induno Buscate - Cassinetta di Lugagnano.

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali LORO SEDI

Alla Corte d'Appello di MILANO

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia C/O Corte d'Appello di MILANO

Agli Uffici Centrali Elettorali
C/O Tribunale di: MILANO - MONZA - PAVIA LODI - BUSTO ARSIZIO

Alla Questura di MILANO

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di MILANO



Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di MILANO

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Lombardia
MILANO

Al Signor Sindaco della Città Metropolitana di MILANO

Ai Signori Responsabili dei Partiti e Movimenti Politici LORO SEDI

OGGETTO: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del 3-4 ottobre 2021, eventuale turno di ballottaggio 17-18 ottobre 2021. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. (Circolare ministeriale n. 59/2021)

Con riferimento alle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte dovranno provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sule ammissioni delle liste/candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, le Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione delle



liste ammesse), oltre che alle Prefetture-UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.

2. Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 3 settembre 2021**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4. Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all'interno che all'esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l'avviso, come già rappresentato con circolare n. 48 del 21 marzo 2006, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano



Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo

riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

5. Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunali, già predisposti per conferenze e dibattiti.

6. Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

7. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

8. Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.



Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo

9. Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

10. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Nel segnalare l'assoluta importanza delle direttive diramate, le SS.LL, per i profili di rispettiva competenza o interesse, sono invitate alla piena osservanza delle relative prescrizioni.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione

IL VICEPREFETTO VICARIO

FD/CMC:\Users\Dpp1060893\Desktop\Invio Comuni Circolare 59.Docx